

GENERAIMPRESA

GENERAIMPRESA

ASSICURAZIONE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Mod. PMI/03 LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA E EURO

POLIZZA N° 360943033 AGENZIA FROSINONE (178 00)

CONTRAENTE/ASSICURATO R. E. M. SRL COD. FISCALE/P. IVA 000002240470605

domicilio CONTRADA FERRUCCIA 16 - PATRICA - 03010 - FR

decorrenza ore 24 del

giorno	mese	anno
16	05	2016

 scadenza ore 24 del

giorno	mese	anno
16	05	2021

 rateazione ANNUALE

emissione 1° quietanza

giorno	mese	anno
16	05	2017

 polizza emessa il

giorno	mese	anno
16	05	2016

polizze sostituite/rinnovate n°

--	--	--	--	--	--

PREMIO RATA INIZIALE

premio imponibile	imposta	totale
1.350,10	300,40	1.650,50

PREMIO RATE SUCCESSIVE

premio imponibile	imposta	totale
1.249,89	278,11	1.528,00

SEZIONE INCENDIO

PREMIO ANNUO TOTALE SEZIONE INCENDIO	PREMIO IMPONIBILE GARANZIE RESCINDIBILI (V. art. 2.4 punti 1, 2 e 3)	PREMIO IMPONIBILE GARANZIA TERREMOTO	PREMIO IMPONIBILE GARANZIA INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO
NON ASSICURATO DI CUI IMPOSTA	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO

SEZIONE FURTO

PREMIO ANNUO TOTALE SEZIONE FURTO
NON ASSICURATO DI CUI IMPOSTA

SEZIONE D.I.E.

PREMIO ANNUO SEZIONE D.I.E.
NON ASSICURATO DI CUI IMPOSTA

SEZIONE R.C.T.

PREMIO ANNUO REGOLABILE SEZIONE R.C.T./R.C.O.
1.527,99 DI CUI IMPOSTA 278,10

SEZIONE R.C. PRODOTTI

PREMIO ANNUO REGOLABILE SEZIONE R.C. PRODOTTI
NON ASSICURATO DI CUI IMPOSTA

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

PREMIO ANNUO REGOLABILE SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
NON ASSICURATO DI CUI IMPOSTA

UBICAZIONE ASSICURATA

RAGIONE SOCIALE R. E. M. SRL

UBICAZIONE DELL'ATTIVITÀ (via, n. civico) CONTRADA FERRUCCIA 16 Comune PATRICA c.a.p. 03010 prov. FR

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA NELL'UBICAZIONE prod. macchine elettriche di potenza unitaria superiore a 30 kva se rotanti e a 200 kva se statiche

TIPO UBICAZIONE Stabilimento di produzione (compresi eventuali depositi ed uffici)

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI

X005	DL81						
------	------	--	--	--	--	--	--

ALLEGATI MODELLI

GIPRY	X005	APTRAC	PMICLAU	PMI03			
-------	------	--------	---------	-------	--	--	--

SINISTRI PRECEDENTI N° 0 IMPORTO COMPLESSIVO 0 CHE HANNO INTERESSATO LE SEZIONI

ACQ. I01 P. VENDITA A 00 GEST. LIT P. VENDITA G 00 PART. LIT

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

L'assicurazione è prestata in base alle esplicite dichiarazioni del Contraente/Assicurato che:

- relativamente alle cose ed ai rischi assicurati non ha altre assicurazioni;
 - relativamente alle cose ed ai rischi assicurati ha subito negli ultimi 5 anni sinistri nel numero e per l'importo complessivo retro indicati;
- nonché alle altre dichiarazioni contenute nelle Schede di polizza relative a ciascuna Sezione.

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare le definizioni, le condizioni generali comuni, le condizioni generali e particolari specifiche e tutte le altre clausole di cui ai modelli retro indicati, che riconosce di aver ricevuto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il presente contratto è di durata poliennale ai sensi della legge n. 99 del 23 luglio 2009, con riduzione del premio di tariffa del 5%; pertanto non è possibile disdettare il contratto prima della scadenza prevista in polizza o, se il contratto supera i 5 anni, a partire dalla scadenza della quinta annualità.

Generali Italia S.p.A.

Via Feltrina 151/A - 31044 PIRNICA (TV)
Tel. 0775 630146 - Fax 639346
P. IVA 02240770205
CCIAA n. 133995 del 03.05.2002

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di Assicurazione.

Via Feltrina 151/A - 31044 PIRNICA (TV)
Tel. 0775 630146 - Fax 639346
P. IVA 02240770205
CCIAA n. 133995 del 03.05.2002

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente: le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali della Parte Comune:

- Art. 2.6 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 2.7 - Proroga dell'assicurazione
- Art. 2.8 - Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 2.9 - Esistenza di procedure concorsuali
- Art. 2.11 - Foro competente
- Art. 3.1 - Regolazione del premio

le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme operanti in caso di sinistro: della Sezione Incendio, se operante:

- Art. 2.4 - Delimitazioni della garanzia - punti 1) - 2) - 3) - (esclusione dei danni da "Sovraccarico neve" avvenuti entro il 10° giorno successivo da quello di effetto del contratto)

- Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 4.2 - Servizio di emergenza in caso di sinistro
- Art. 4.3 - Esagerazione dolosa del danno
- Art. 4.4 - Procedura per la valutazione del danno
- Art. 4.5 - Mandato dei periti

della Sezione Furto, se operante:

- Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno
- Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno
- Art. 5.4 - Mandato dei periti
- Art. 5.8 - Ricostruzione dei dati

della Sezione Danni da Interruzione di Esercizio, se operante:

- Art. 2.3 - Modalità di aggiornamento della somma assicurata
- Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 3.2 - Esagerazione dolosa del danno
- Art. 3.3 - Procedura per la valutazione del danno
- Art. 3.4 - Mandato dei periti

della Sezione Tutela Giudiziaria, se operante:

- Art. 4.2 - Gestione della vertenza di danno
- Art. 5.2 - Liquidazione dell'azienda o cessazione dell'attività

Via Feltrina 151/A - 31044 PIRNICA (TV)
Tel. 0775 630146 - Fax 639346
P. IVA 02240770205
CCIAA n. 133995 del 03.05.2002

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro 4.650,50 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore 16:30 in FR il 16-05-2016

Agente od esattore

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00

AGENZIA DI FROSINONE

COD. 178 00

POLIZZA N. 360943033

MODELLO PMI

CONTRAENTE R. E. M. SRL

DATA EMISSIONE 16/05/2016

X005 - Atto dichiarativo rem srl

A maggior chiarimento di quanto risulta dai documenti contrattuali si intende richiamata ed operante la seguente clausola speciale:


RA03 -

R.C.


Postuma estesa per installatori (ultrannuale, anche errori di progettazione) Premesso che l'Assicurato dichiara di essere in possesso di regolare abilitazione ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici) e successive modifiche o integrazioni, nonché di svolgere attività di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione, riparazione di impianti (anche non installati dall'Assicurato medesimo) di cui ai punti a), b), c), d), e), g) dell'art. 1 di tale decreto - conformemente a quanto indicato in polizza fermo quanto disciplinato dalla Clausola Speciale RA02 (R.C. Postuma), si conviene, in relazione alla validità temporale della estensione contenuta nella clausola suddetta, che la garanzia opera, per i danni derivanti da lavori effettuati durante il periodo di validità del contratto, anche oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi purché i danni siano denunciati entro sei mesi dall'uscita di vigore del contratto stesso. La garanzia di cui alla clausola RA02 si intende inoltre estesa, a parziale deroga dell'esclusione c) della clausola medesima, ai danni conseguenti ad errori commessi nella redazione del progetto relativo agli impianti suddetti, eseguiti dall'Assicurato, a condizione che il progetto sia stato redatto dall'Assicurato medesimo (imprenditore individuale o dal legale rappresentante dell'impresa assicurata oppure da responsabile tecnico dell'impresa assicurata di cui all'art. 3 del decreto sopra indicato) nel possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del decreto medesimo.

Più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e conseguenti ad un medesimo errore di progettazione saranno assoggettate ad un unico limite massimo di indennizzo.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato


Via Ferruccio IEMMIGLIANO PATRICA (FR)
Tel. 0775.830145 - 0775.235 - Fax 838346P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138995 del 03/05/2002

POLIZZA N°: 360943033	Contraente: R. E. M. SRL
-----------------------	--------------------------

**GENERALIMPRESA
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
SCHEDE DI POLIZZA**

Il Contraente dichiara che l'attività prevalente esercitata dall'azienda è la seguente:

Progettazione, realizzazione impianti elettrici industriali. Progettazione, realizzazione impianti elettrici bordo macchina. ??????Realizzazione quadri elettrici. ??????Progettazione, realizzazione software PLC - SCADA - Gestio

SOMME ASSICURATE E PREMI

L'assicurazione vale fino a concorrenza delle seguenti somme, oltre alle spese di assistenza legale di cui all'art. 4.2 della Sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro:

euro	con il limite di euro	con il limite di euro	con il limite di euro
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
per ogni sinistro	per ogni persona (non prestatore di lavoro) che abbia subito lesioni personali e/o sia deceduta	per ogni prestatore di lavoro che abbia subito lesioni personali e/o sia deceduta	per danni materiali (compresi gli animali) anche se appartenenti a più persone

Conteggio del premio in base ad elementi di rischio variabili: SI | X | NO | |


ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DEL PREMIO ANNUO

<i>Parametro per la regolazione del premio:</i>	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
<i>Importo preventivo annuo parametro:</i>	2.000.000,00	
<i>Tasso di regolazione inoponibile (per mille):</i>	0,625000	
<i>Parte di premio annuo non regolabile (inoponibile):</i>	-	
<i>Premio minimo di sezione annuo inoponibile:</i>	1.250,00	
<i>Premio di sezione annuo inoponibile</i>	<i>Imposta</i>	<i>Anticipo di sezione annuo</i>
1.249,89	278,10	1.527,99

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI RELATIVE ALLA SEZIONE RC VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO:


R051	RA02	R53B	R060	R062			

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

Via Ferruccio
Tel. 0775.830...
P. IVA 0224...
CCIAA n. 138995 del 04



CLAUSOLE SPECIALI per la polizza n° 360943033

Le seguenti clausole s'intendono operanti solo se i relativi codici sono presenti in polizza alla voce "codici di clausole speciali".

CLAUSOLE SPECIALI RELATIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**CODICE R051 - Attività di installazione o riparazione presso terzi**

Premesso che l'Assicurato svolge anche attività di rimozione, installazione, manutenzione, posa in opera di cose dallo stesso fabbricate o commercializzate, l'assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro comprende, a parziale deroga di quanto indicato all'art 2.1 lett. f) della sezione medesima, anche i danni avvenuti in occasione di tali attività, svolte presso terzi direttamente dall'Assicurato e/o dai suoi dipendenti.

Nel caso in cui l'Assicurato incarichi terzi, in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, di tali attività l'assicurazione opera in relazione alla responsabilità derivante all'Assicurato in quanto committente di tali lavori.

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.1 lett. n) e i) della sezione Responsabilità Civile, relativamente alla presente estensione di garanzia, sono compresi i danni a cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori e i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, diverse da veicoli a motore.

La presente estensione di garanzia è prestata, relativamente ai danni materiali e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività:

- con una franchigia assoluta di euro 250,00 per sinistro; per i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio opera uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 250,00 per sinistro;
- fino a concorrenza di euro 150.000 per sinistro e di euro 300.000,00 per anno assicurativo o, nel caso di coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione; tali limiti devono intendersi i medesimi di quelli previsti nell'art. 3.6 della sezione Responsabilità Civile e non aggiuntivi ad essi.

Restano esclusi i danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, i danni da furto nonché ogni altra esclusione prevista dall'art. 2.1 della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi non espressamente derogata.

Si precisa che la presente estensione vale sia ai fini della Responsabilità Civile verso terzi, sia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro.

CODICE RA02 - RC Postuma

Ad integrazione di quanto previsto dalla clausola speciale codice R051 (Attività di installazione o riparazione presso terzi) e a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. o) della Sezione Responsabilità Civile verso

Terzi e verso Prestatori di lavoro, l'assicurazione si estende ai danni conseguenti ad errori o difetti nell'esecuzione dei lavori di installazione, rimozione, riparazione, manutenzione e posa in opera, svolti direttamente dall'Assicurato o da suoi dipendenti o suoi lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL, di cose fabbricate o commercializzate dall'Assicurato - diverse da materiali o manufatti per l'edilizia - che si verifichino dopo l'ultimazione dei lavori stessi, per i quali sia stata rilasciata idonea documentazione fiscale.

L'estensione non comprende i danni:

- a) *agli impianti e altre cose installate e/o oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione, subiti dai veicoli oggetto degli interventi, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni nonché, i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;*
- b) *subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;*
- c) *dal rizio o difetto originario dei prodotti, da chiunque fabbricati;*
- d) *da mancato od intempestivo intervento manutentivo;*
- e) *da inidoneità all'uso per il quale gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono destinati.*

L'estensione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto per danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo, purché, tali danni si verifichino non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi.

Le somme assicurate indicate in Scheda di polizza relativa alla Sezione rappresentano i limiti di risarcimento a carico della Società anche per i sinistri risarcibili a norma della presente estensione con l'intesa che, relativamente ai danni materiali e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività, l'esborso della Società in nessun caso può eccedere l'importo di euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La presente estensione è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del sinistro; tale scoperto non sarà, comunque, inferiore a euro 1.500,00.

CODICE R53B - Franchigia per danni materiali

Resta tra le Parti convenuto che l'assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro deve intendersi prestata - limitatamente ai danni materiali - con una franchigia assoluta dell'importo di euro 500,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino a detto importo per ciascun sinistro e che la Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, si intendono elerate a tale misura le eventuali franchigie (o importi minimi di scoperto) di importo inferiore previste nel contratto, mentre restano confermate le franchigie (o importi minimi di scoperto) di importo superiore ivi eventualmente previste.

CODICE R060 - Cose di proprietà dei dipendenti

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.1 lett. c), della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro è compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni materiali a cose di proprietà dei suoi dipendenti e di altre persone menzionate negli artt. 1.2 e 3.1 della Sezione medesima (diverse da soci e familiari), fermo restando quanto previsto dall'art. 3.4 "Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta" nonché dall'art. 2.1 "Esclusioni", lett. i) della sezione suddetta.

L'estensione in termini viene prestata con una franchigia assoluta di euro 150,00 per ogni danneggiato e fino a concorrenza del limite massimo di euro 25.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.

CODICE R062 - Cose in consegna

A parziale deroga dell'art. 2.1 "Esclusioni", lett. l), della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato. *Restano esclusi dall'assicurazione i danni da incendio, esplosione e/o scoppio, furto, rapina e/o smarrimento, quelli alle cose strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività.*

L'estensione in termini viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per sinistro, di euro 250,00 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di euro 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

DL81 - Nuovi riferimenti al d. lgs. 81/2008


I riferimenti contenuti nelle Condizioni di Assicurazione, generali e particolari, al d.lgs. 626/1994 e al d.lgs. 494/1996 - decreti abrogati e recepiti nel d.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) - si intendono abrogati e sostituiti dal riferimento al d.lgs. 81/2008 medesimo.

In particolare eventuali riferimenti:

- al Servizio di prevenzione e protezione, di cui al decreto 626/94, si intendono ora fatti agli artt. 31 e segg. del decreto 81/2008;
- a lavori in cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto 494/96, si intendono ora fatti agli artt. 88 e segg. del decreto 81/2008.

Per approvazione delle clausole sopra riportate

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

Via Ferruccio 10/A - 02019 - TUSCANIA (FR)
Tel. 0775.830416 - 074285115 - 839345
P. IVA 02220470250
CCIAA n. 138995 del 03.05.2007

*Esemplare per l'Agenzia*Polizza N.: 360943033 Agenzia: FROSINONE Cod.: 178Contraente: R. E. M. SRL**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 16/05/2016**Il Contraente****R. E. M. SRL**Via Ferruccio 16/A - 03200 Frosinone (FR)
Tel. 0775.830116 - 0775.830117 - 0775.830118

P. IVA 02230110320

CCIAA n. 132905 - 032002

RAMO: R.C. DIVERSI

COD. AGENZIA	N. POLIZZA	SCAD. RATA	RATA SUCC.	VALUTA	TOTALE LORDO (*)	DI CUI IMPOSTA
178/00	360943033	16/05/2017	16/05/2018	053 €	1.528,00	278,11

N.APP 000 IN EURO

COD. CLIENTE

11495799

IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO (*)
A SALDO DELLA RATA SUINDICATA
E' STATO EFFETTUATO

IL 24/05/2017 ORA 12:21

IN

L'AGENTE O L'INCARICATO

CONTRAENTE E SUO DOMICILIO

R. E. M. SRL

C.DA FERRUCCIA 16
03010 PATRICA FR

Generali Italia S.p.A.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com;
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente
al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

All'interno del sito internet della Compagnia è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte, sarà necessario entrare nell'Area Clienti e seguire le istruzioni per registrarsi

LA QUIETANZA NON E' VALIDA SE NON PORTA LA DATA E L'ORA DEL PAGAMENTO E LA FIRMA DELL'ESATTORE